



REGIONE LAZIO

**Direzione Regionale “Formazione e Lavoro”
Area Programmazione Interventi
DB/05/10**

Legge regionale 10 agosto 2010, n.3 articolo 1, cc. 46 e 47

Legge regionale, 13 agosto 2011, n. 11;

Legge regionale, 13 agosto 2011, n. 12;

Delibera Giunta regionale n. 619 del 19 dicembre 2011

Avviso Pubblico per le richieste di concessione di borse di studio a figli di lavoratori svantaggiati

Anno scolastico 2011 2012

Premessa

L'Avviso pubblico si inserisce nell'ambito delle politiche di formazione, di istruzione e di sostegno alle famiglie, e concede borse di studio ai figli di lavoratori svantaggiati, che abbiano dimostrato particolare propensione allo studio.

L'Avviso disciplina l'accesso alle borse di studio per figli di lavoratori svantaggiati ai sensi di quanto disposto nella Legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, all'articolo 1, commi 46 e 47 Legge regionale n. 3 del 2010, art. 1, cc. 46 e 47 (e successivamente modificati dalla Legge regionale 13 agosto 2011, n. 11 e dalla Legge regionale 13 agosto 2011, n. 12) e nella Delibera della Giunta regionale 619 del 16 dicembre 2011.

L'Avviso definisce:

1. le caratteristiche dei destinatari (studente);
2. i requisiti dei soggetti richiedenti (genitore o tutore);
3. gli importi delle borse di studio;
4. i criteri di definizione delle graduatorie;
5. le modalità di accesso.

1. Destinatari

Le borse di studio sono riservate, in via esclusiva, agli studenti che rientrino contestualmente in tutte le condizioni descritte qui di seguito.

1.1 Studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado

Gli studenti debbono:

- a. Essere iscritti per l'anno scolastico 2011/2012 alle scuole secondarie di primo grado (comunemente chiamate "scuole medie") o di secondo grado (comunemente chiamate "scuole superiori") statali o paritarie;
- b. essere in regola con la durata legale del corso di studi;
- c. risultare fiscalmente a carico della famiglia cui appartiene il soggetto richiedente (vedere il punto 3);
- d. avere almeno un genitore o tutore¹, rientrante nelle condizioni descritte nel punto 2;
- e. essere residenti nella Regione Lazio almeno alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico (vedere il punto 5);
- f. avere riportato nell'anno scolastico precedente una media pari o superiore a otto/decimi (8/10).

Nota bene:

- Se lo studente è iscritto al primo anno delle scuole secondarie di primo grado si assume a riferimento la media dei voti riportati nell'ultimo anno del ciclo scolastico precedente (scuola elementare) o la votazione dell'esame finale (che deve essere equiparata o superiore alla media degli 8/10);
- se lo studente è iscritto al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado si assume a riferimento la media dei voti riportati nell'ultimo anno del ciclo scolastico precedente (scuola media) o la votazione dell'esame finale (che deve essere equiparata o superiore alla media degli 8/10).
- g. appartenere a nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente non superiore ad euro 35.000.

¹ Figura che esercita la potestà genitoriale nel caso di minori, ovvero la tutela come da art. 348 del Codice Civile.

1.2 Studenti universitari

Gli studenti debbono:

- a. Essere regolarmente iscritti all'anno accademico 2011/2012 per il conseguimento del titolo di studio a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea vecchio ordinamento,
- b. essere in regola con la durata legale del corso di studi;
- c. risultare fiscalmente a carico della famiglia cui appartiene il soggetto richiedente (vedere il punto 2);
- d. avere almeno un genitore o tutore², rientrante nelle condizioni descritte nel punto 2;
- e. essere residenti nella Regione Lazio almeno alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico;
- f. avere riportato nell'anno scolastico precedente (esame di maturità delle scuole secondarie di secondo grado) una media pari o superiore a otto/decimi (8/10);

oppure,

per gli studenti iscritti al secondo anno universitario (o successivi, previsti dalla durata regolare del corso di studi), aver conseguito l'ottanta per cento (80%) dei crediti previsti nell'anno precedente:

Nota bene:

Non possono ottenere la borsa di studio, limitatamente al 1° anno di un corso di laurea, gli studenti che si immatricolano avendo conseguito il titolo di scuole secondarie di secondo grado in un anno scolastico anteriore al 2006/2007.

Questa norma non si applica agli studenti disabili.

Non possono ottenere la borsa di studio gli studenti iscritti a un corso di laurea magistrale o di specializzazione, se l'iscrizione al primo anno di tali corsi avviene (o è avvenuta) dopo un numero di anni superiore al doppio del numero di anni necessario ad ottenere il titolo di studio di livello immediatamente inferiore. Il conteggio degli anni decorre a partire dall'anno di prima immatricolazione all'Università (il primo anno di iscrizione ai corsi di laurea magistrale o di specializzazione è escluso dal conteggio) (vedere l'esempio che segue).

² Figura che esercita la potestà genitoriale nel caso di minori, ovvero la tutela come da art. 348 del Codice Civile.

Esempio Lo studente iscritto al 1° anno della laurea magistrale non può ottenere la borsa di studio se la prima iscrizione all'Università è avvenuta in un anno accademico antecedente al 2005/2006; lo studente iscritto al 2° anno della laurea magistrale non può ottenere la borsa di studio se la prima iscrizione all'Università è avvenuta in un anno accademico antecedente al 2004/2005.

La norma non si applica agli studenti disabili.

- g. appartenere a nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente non superiore ad euro 35.000.

2. Soggetti ammessi alla presentazione delle richieste

Possono presentare richiesta di concessione delle borse di studio le persone in possesso di tutti seguenti requisiti:

- a. essere genitori (o tutori) di studenti che corrispondano alla definizione di destinatario dei punti 1.1 e 1.2;
- b. risultare beneficiari dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) (ordinaria o straordinaria) a zero ore da almeno sei (6) mesi nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;

oppure

- c. risultare iscritti alle liste di mobilità alla data di presentazione della domanda

oppure

- d. risultare occupati, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, con rapporti di lavoro diversi dal tipo subordinato a tempo indeterminato per un periodo complessivamente non inferiore a due (2) mesi e non superiore a otto (8) mesi. È possibile determinare il periodo di occupazione di cui sopra anche sommando rapporti lavorativi di differente natura.

3. Termini e modalità di presentazione delle richieste

Le richieste per la concessione delle borse di studio devono essere presentate, a pena di esclusione, nei termini e con le modalità seguenti:

- a. utilizzo della specifica modulistica messa a disposizione dalla Regione Lazio e scaricabile presso il sito dell'Assessorato Lavoro e Formazione www.portalavoro.regione.lazio.it;
- b. presentazione della richiesta, completa in ogni sua parte, accompagnata da:
 - copia di attestazione ISEE;
 - fotocopia di documento d'identità in corso di validità del richiedente;
 - autocertificazione dello stato dichiarato.

Nota bene: La documentazione va inserita in una busta chiusa recante la dicitura:

“Avviso per le richieste di concessione di borse di studio a figli di lavoratori svantaggiati” – NON APRIRE;

- c. consegna della richiesta a mano,

oppure

invio della richiesta mediante spedizione postale (con raccomandata con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo:

| |
|---|
| Regione Lazio Direzione regionale “Formazione e Lavoro” Area Programmazione Interventi - DB/05/10 via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 - Roma |
|---|

La presentazione della richiesta deve essere effettuata a partire dal quindicesimo (15esimo) giorno fino alle ore 16.00 del quarantacinquesimo (45esimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso - sul sito dell'Assessorato Lavoro e Formazione www.portalavoro.regione.lazio.it - fa fede a tale riguardo:

- per le buste consegnate a mano, il timbro con data ed orario di arrivo apposto dal servizio accettazione della Regione Lazio;
- per le buste spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno, il timbro con data e orario di invio apposto sulla busta dal servizio postale.

Sono ammissibili all'esame per la formazione delle graduatorie esclusivamente le richieste presentate secondo quanto previsto alle precedenti lettere a/b/c.

4. Esame delle richieste, graduatorie, comunicazione degli esiti

Le domande pervenute saranno soggette all'esame formale e di merito delle richieste pervenute.

Le richieste ammissibili sono articolate secondo graduatorie definite sulla base dei seguenti criteri:

- a. media votazione o voto finale dello studente in base alle specifiche casistiche;
- b. indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti richiedenti (ISEE) (prevale il valore più basso);
- c. appartenenza a nucleo familiare con entrambi i genitori (o tutori) in possesso dei requisiti per i richiedenti indicati al punto 3; l'appartenenza a nuclei monoparentali comporta automaticamente il rientro in questa condizione di priorità;
- d. età dello studente (prevale l'età più bassa).

I criteri descritti operano in successione. Di conseguenza, la graduatoria delle richieste ammissibili a seguito dell'esame formale è articolata in ragione del criterio a. (media dei voti o voto finale). In caso di parità fra due o più richieste, la graduatoria sarà articolata in ragione dei criteri b./c./d. considerati in successione. Qualora, a seguito di queste operazioni due o più richieste risultino in parità, si assume a riferimento, per l'ordine della graduatoria, la successione cronologica della presentazione delle richieste (prevale la data e l'orario più anticipato).

Successivamente, si provvederà:

- a. all'approvazione della graduatoria definitiva delle richieste ammesse al contributo;
- b. all'approvazione dell'elenco delle richieste ammissibili, ma non finanziabili,
- c. all'approvazione dell'elenco delle richieste non ammissibili per mancanza dei requisiti.

Ad ogni destinatario può essere assegnata una sola borsa di studio.

La graduatoria ha validità sino a tre mesi dalla sua approvazione definitiva.

5. Risorse disponibili, importo e modalità di erogazione delle borse di studio

L'Avviso è finanziato con risorse a valere sul capitolo F31900 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2012.

Le borse di studio sono di

- € 300,00 (trecento euro) per gli studenti della scuola secondaria di primo grado;
- € 500,00 (cinquecento euro) per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado;
- € 800,00 (ottocento euro) per gli studenti universitari.

6. Controlli

Ai sensi degli articoli 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre , n. 445 **“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”** (DPR 445/2000) verranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE e delle autocertificazioni presentate.

È possibile che tali controlli vengano effettuati mediante richiesta diretta, da parte della Regione Lazio rivolta alle amministrazioni pubbliche competenti, della documentazione originale che, in sede di domanda di borsa di studio, è stata soggetta ad autocertificazione.

In caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decadrà automaticamente e l'amministrazione provvederà al recupero delle somme eventualmente erogate. È fatto salvo in ogni caso l'applicazione delle norme penali per fatti costituenti reato.